

N. R.G. 48/2023



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI LIVORNO**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Gianmarco Marinai

Presidente Relatore

dott. Emilia Grassi

Giudice

dott. Nicoletta Marino

Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di RTM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (P.I./ C.F. 02693130029)

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con ricorso depositato il 1.2.2023, [REDACTED], vantando un credito di € 200.000 circa (non contestato e derivante da finanziamento in precedenza effettuato, quale socio di minoranza della RTM), chiedeva che tale Tribunale dichiarasse aperta la liquidazione giudiziale di RTM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE potendosi desumere dal mancato pagamento del dovuto lo stato di insolvenza.

Chiedeva, in subordine, che fosse aperta la liquidazione controllata ex art. 268 C.C.I.I.

Con provvedimento 31.3.2023, il Tribunale di Biella declinava la propria competenza per territorio a favore di questo Tribunale, che provvedeva a fissare l'udienza del 15 giugno 2023 per la convocazione della debitrice, che si opponeva all'apertura della LG (e della LC) sostenendo che:

1. non sussiste la legittimazione attiva della ricorrente in quanto il credito non può ritenersi esigibile, trattandosi di credito postergato ex art. 2467 c.c.

2. La RTM è già in liquidazione e dunque la procedura non sarebbe di alcuna utilità concreta.



3. I bilanci e le situazioni patrimoniali in atti dimostrano che non sono superate le soglie dimensionali di cui all'art. 2 C.C.I.I.

Su delega del Collegio, il Giudice relatore svolgeva le attività previste dagli artt. 40 e ss. CCII, e quindi rimetteva la causa alla decisione del Tribunale.

2. In primis, è documentalmente dimostrato che **non sono superate le soglie dimensionali di cui all'art. 2 C.C.I.I.**

Risulta, infatti, che la RTM è una start-up innovativa costituita il 20 giugno 2019 e posta in liquidazione il 14 gennaio 2021, che dalla sua costituzione ha prodotto i seguenti dati di bilancio:

Anno 2019:

Attivo patrimoniale € 81.987,00

Ricavi € 0,00

Debiti, anche non scaduti € 121.571,00

Anno 2020

Attivo patrimoniale € 141.170,00

Ricavi € 3,00

Debiti, anche non scaduti € 237.111,00

Anno 2021

Attivo patrimoniale € 114.320,00

Ricavi € 4.000,00

Debiti, anche non scaduti € 253.684,00

Anno 2022

Attivo patrimoniale € 114.077,00

Ricavi € 0,00

Debiti, anche non scaduti € 253.897,00

3. Accertato il mancato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2 C.C.I.I., la ricorrente **chiede, in subordine, che sia aperta la liquidazione controllata** prevista dal C.C.I.I. per le imprese cd. minori, che non superino, cioè, le soglie dimensionali di cui sopra.



Ritiene il Tribunale che non vi siano elementi che ostino alla possibilità di cumulare all'interno di una medesima azione la domanda principale di apertura della liquidazione giudiziale e la domanda subordinata (nel caso di mancato superamento delle soglie dimensionali) di apertura della liquidazione controllata, che – a norma dell'art. 268 c. 2 C.C.I.I. (a differenza di quanto era previsto nella precedente l. 3/2012) – può oggi essere proposta anche da un creditore “anche” (ma non necessariamente) in pendenza di procedure esecutive individuali, qualora il debitore sia in stato di insolvenza (medesimo presupposto necessario per l'apertura della LG) e sempreché l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria non sia inferiore a euro cinquantamila (30.000 per la LG, come previsto dall'art. 49 c. 5 C.C.I.I.).

Ciò, purché sia garantita al debitore (sempre che si tratti di persona fisica) la possibilità di avvalersi della “via di uscita” costituita dall'art. 268 c. 3 C.C.I.I., che dispone che “non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.”

Nella fattispecie, la domanda subordinata è contenuta già nel primo atto introduttivo e, in ogni caso, il debitore non è una persona fisica e dunque non può applicarsi il suddetto comma 3.

La domanda subordinata è, pertanto, ammissibile.

4. Analoga risposta positiva deve darsi alla questione della contestata **legittimazione attiva del creditore, titolare di un credito postergato**.

Innanzitutto, non sembrano esservi dubbi sulla natura di credito postergato ex art. 2467 c.c. del credito alla restituzione del finanziamento concesso dal socio minoritario ricorrente, visto che lo stesso ricorrente ammette che i finanziamenti venivano erogati “per dotare la società della capacità finanziaria di effettuare acquisti futuri” e dunque, certamente integrato è il requisito dell'ultima parte dell'art. 2467 c.c., che considera postergato il finanziamento “in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.

Secondo la condivisibile opinione prevalente in dottrina e giurisprudenza, l'art. 2467 c. 1 c.c. non dispone una riqualificazione del finanziamento in conferimento, bensì la mera de-



gradazione della pretesa restitutoria del socio al rango di credito c.d. “sottochirografario”, destinato ad essere soddisfatto soltanto dopo l'integrale soddisfacimento dei creditori chirografari.

Ne consegue che il socio postergato può legittimamente agire per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società in quanto, da una parte, agisce come terzo e, dall'altra, vanta un credito che, sebbene postergato, gli conferisce un diritto patrimoniale legittimante l'esercizio dell'azione, sia perché il codice della crisi (e prima l'art. 6 della l. fall.) non fa distinzione circa la natura del credito sia perché l'ordine di pagamento in una procedura concorsuale individuale o collettiva non appare assumere alcuna valenza giuridica, tenuto conto che la legittimazione ad agire spetta a qualunque creditore legittimato a proporre domanda di insinuazione al passivo e dunque anche ai creditori di diritti non scaduti (visto che l'apertura della LG determina la scadenza dei debiti), illiquidi, inesigibili o sottoposti a condizione (Trib. Firenze 6.6.2012, Trib. Rovigo 18.8.2017).

**5. Si rende, successivamente, necessario stabilire se i crediti postergati, come quelli in esame, debbano o meno essere valutati ai fini della verifica della sussistenza dello stato di insolvenza.**

Com'è noto, con riferimento alle società in liquidazione, assume rilievo non più la capacità prospettica di operare sul mercato quanto l'idoneità degli elementi attivi a consentire l'uguale ed integrale soddisfacimento dei creditori (v. Cass. 25167/2016 e Cass. 13644/2013), dovendosi ovviamente valutare le concrete ed attuali possibilità di realizzo (v. Cass. 24948/2019).

L'analisi è necessaria, in quanto, sulla base delle dichiarazioni del commercialista della società (v. comunicazione del 16.3.2023), i debiti ancora da saldare ammonterebbero a € 12.839,20, con un saldo attivo del conto bancario pari a € 13.194,40.

Il debito nei confronti della società ricorrente (pari, come detto, a circa € 200.000) porterebbe la situazione patrimoniale in evidente squilibrio e sarebbe determinante ai fini dalla sussistenza dello stato di insolvenza.

La questione è stata risolta dalla recente Cass. 3194/2021 che ha statuito che “non si vede come il semplice dato della postergazione del credito per il finanziamento dei soci – che si traduce in una situazione di temporanea inesigibilità del diritto di obbligazione in presenza



di una delle situazioni previste dall'art. 2467, comma 2, c.c., cioè un impedimento (solo temporaneo) alla restituzione della somma mutuata motivata dalla presenza di altri crediti (cfr. Cass. 15 maggio 2019, n. 12994, in motivazione) – possa escludere lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale [...] Tale situazione prescinde, evidentemente, dalla gradualità da osservare nel soddisfacimento delle diverse pretese che i creditori vantano nei confronti della società di cui si prospetti l'insolvenza.”

7. Infine, i crediti sono certamente scaduti, visto che se ne era pattuita la restituzione entro e non oltre il 31.12.2019 e entro e non oltre il 31.12.2020 e dunque sussiste il requisito di cui all'art. 268 c. 2 C.C.I.I.

#### **P.Q.M.**

**Dichiara aperta la liquidazione controllata** nei confronti di **RTM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** (P.I./ C.F. 02693130029) con sede in VIA RICASOLI 108 LIVORNO

- nomina giudice delegato il **dott. Gianmarco Marinai**;
- nomina liquidatore la dott. **Monica Belcari**, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori
- Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 60** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.
- dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale) e la pubblicazione presso il registro delle imprese;
- ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;



- ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 22/06/2023.

Il Presidente relatore  
dott. Gianmarco Marinai

